



GIUNTA REGIONALE

**DETERMINAZIONE N. DPC026/207**

**del 19.07.2019**

**DIPARTIMENTO: GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI**

**SERVIZIO: GESTIONE RIFIUTI**

**UFFICIO: ATTIVITA' TECNICHE**

**OGGETTO: D.lgs. 03/04/2006, n. 152 e s.m.i. art. 29-ter – L.R. 19/12/2007, n. 45 e s.m.i. - Autorizzazione Integrata Ambientale per la realizzazione e l'esercizio di un "Centro integrato per il recupero di materiali ferrosi e non ferrosi - CaRe - Car Recycling" ubicato nel Comune di Notaresco (TE) - Zona Industriale, rientrando nelle categorie industriali di cui ai punti 5.2 lett. b), 5.3 lett. b) 4 e 5.5 dell'Allegato VIII alla parte II del D.lgs. n° 152/2006 e s.m.i.;**

**Titolarietà autorizzazione:** MED Srl;

**C.F.:** 01832790677;

**Sede Legale:** Via Michelangelo, 3 - 64018 Tortoreto (TE);

**Sede Operativa:** Zona industriale Comune di Notaresco (TE) - Strada Provinciale, n. 553;

**Codice SGR di riferimento:** IPPC-TE-001;

**Normativa di riferimento:** D.lgs. 03/04/2006, n. 152 e s.m.i. art. 29-ter – L.R. 19/12/2007, n. 45 e s.m.i.

**Operazioni di Recupero:** Parte Quarta - Allegato C: R13 - R4 - R3 - R1;

**Potenzialità:** 45.000 t/a;

**Coordinate geografiche:** 42°39'27" N – 13°53' 38" E.

**L'AUTORITA' COMPETENTE  
DGR n. 469 del 24.06.2015**

**PREMESSO** che con nota del 22/05/2015, acquisita agli atti del Servizio Gestione Rifiuti (di seguito: "SGR") in data 26/05/2015, la MED Srl ha presentato istanza di variante alla domanda di AIA presentata in data 27/06/2013 per la realizzazione di un impianto/complesso IPPC denominato CaRe – Car Recycling, da ubicarsi in altro Comune della provincia di Teramo;

**CONSIDERATO** che il SGR con nota del 07/08/2015 Prot. RA/207659, ha preso atto dell'istanza presentata sospendendo al contempo il procedimento, avviato con nota del SGR in data 19/07/2013 Prot. RA/178235, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 241/90 e s.m.i., in attesa della conclusione della procedura di VIA ai sensi della Parte Seconda del D.lgs. 152/06 e s.m.i.;

**RICHIAMATA** la nota del 16/11/2017, con cui il CCR-VIA ha trasmesso il **Giudizio n. 2837 del 09/11/2017**, favorevole con prescrizioni e nello specifico: "*effettuare una ulteriore campagna di misurazione della qualità dell'aria da concordare ed effettuare con la supervisione dell'ARTA*";

**RICHIAMATE** le seguenti disposizioni:

- Direttiva 96/61/CE del Consiglio del 24 Settembre 1996 sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, come modificata dalle direttive 2003/35/CE e 2003/87/CE;
- Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea 2008/98/CE del 19 novembre 2008 "*Direttiva relativa ai rifiuti che abroga alcune Direttive*", pubblicata sulla GUUE del 22/11/2008, n. L 312 e s.m.i.
- Regolamento CE n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 gennaio 2006, relativo all'istituzione di un Registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE del Consiglio;
- Direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (*prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento*);



## GIUNTA REGIONALE

- Direttiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011 concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati e s.m.i.;
- Disposizione comunitaria introdotta con Regolamento della Commissione UE 1179/2012, c.d. "*end of waste*", criteri per determinare quando i rottami di vetro cessano di essere considerati rifiuti, con Regolamento del Consiglio UE 333/2011 e Regolamento del Consiglio UE 715/2013 concernente criteri per determinare quando alcuni rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti, direttamente applicabili agli Stati membri della Comunità Europea, senza necessità di recepimento;
- Decisione della Commissione 2014/955/UE del 18/12/2014 che modifica la Decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GUUE del 30/12/2014, n. L 370/44), che ha approvato il nuovo elenco dei rifiuti, in vigore dal 01/06/2015;
- Regolamento (UE) n. 1357/2014 che ha rivisto le caratteristiche di pericolo dei rifiuti, entrato in vigore il 01 giugno 2015;
- D.Lgs. 04/08/1999 n. 372 di attuazione della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC);
- D. Lgs. 29 dicembre 2003 n. 387: "*Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità*";
- D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante: "*Norme in materia ambientale*" e s.m.i. ed in particolare la Parte IV, recante le norme in materia di gestione dei rifiuti;
- L.R. 19/12/2007, n. 45 "*Norme per la gestione integrata dei rifiuti*" e s.m.i.;
- L.R. 29/07/2010, n. 31 "*Norme regionali contenenti la prima attuazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (norme in materia ambientale)*", pubblicata sul B.U.R.A.T. n.50 del 30/07/2010;
- L. 11 agosto 2014, n. 116 di conversione del D. L. 24 giugno 2014, n. 91; *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91: Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea*;
- D.Lgs. 12.09.2014, n° 133 avente per oggetto: "*Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive*" pubblicato nella G.U. 12.09.2014, n° 212 – in particolare:  
Capo III – Misure urgenti in materia ambientale e per la mitigazione del dissesto idrogeologico - Specificatamente: Art. 8 (*Disciplina semplificata del deposito preliminare alla raccolta e della cessazione della qualifica di rifiuto delle terre e rocce da scavo che non soddisfano i requisiti per la qualifica di sottoprodotto. Disciplina della gestione delle terre e rocce da scavo con presenza di materiali di riporto e delle procedure di bonifica di aree con presenza di materiali di riporto*);
- Legge 06 agosto 2015, n. 125: "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali*";
- D.L. 4 luglio 2015, n. 92 recante "*Misure urgenti in materia di rifiuti e di AIA , nonché per l'esercizio dell'attività di impresa e di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale*";
- Legge 23 gennaio 2018 n. 5: "*Norme a sostegno dell'economia circolare. Adeguamento Piano Regionale di Gestione Integrata dei Rifiuti (PRGR)*";
- D.P.R. 13.06.2017, n° 120 avente per oggetto: "*Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 201, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164*" pubblicato nella G.U. del 07.08.2017 n° 183;
- DCR Abruzzo n. 110/8 del 02/07/2018 recante: "*D.lgs. 03/04/2006, n. 152 e s.m.i. – art. 199, co. 8 – L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. – artt. 9-11, co. 1 – DGR n. 226 del 12/04/2016 – DGR n. 440 dell'11.08.2017. Piano Regionale di Gestione Integrata dei Rifiuti (PRGR). Aggiornamento*", riferita al documento che è stato assoggettato ai sensi di legge alla VAS, che vige per tutti i contenuti non in contrasto con la L.R. 5/2018, come da parere dell'Avvocatura regionale di cui alla nota prot. n. 280310 del 11.10.2018;
- D.L. 14.12.2018, n. 135, convertito in L. 11.02.2019, n. 12, recante: "*Disposizioni urgenti in*



## GIUNTA REGIONALE

*materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione*“, che all’art. 6 stabilisce che dal giorno 1 gennaio 2019 viene soppresso il SISTRI (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti) come disciplinato dall’art. 188 ter del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;

**RICHIAMATI** i seguenti provvedimenti della Giunta Regionale, in ordine alle procedure per il rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali (AIA):

- DGR n. 58 del 13/02/2004, afferente i procedimenti per il rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D. Lgs. n. 59/05 e s.m.i.;
- DGR n. 461 del 03/05/2006, recante: “Attuazione integrale della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrata dell’inquinamento” che fissa i criteri per il rilascio dell’AIA, emana la nuova modulistica e i nuovi calendari per la presentazione delle richieste di autorizzazione;
- DGR n. 997 del 08/10/2007 e s.m.i., recante: “Delibera di giunta Regionale n. 461 del 03.05.2006 avente ad oggetto D. Lgs. n. 59/05 concernente “Attuazione integrale della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrata dell’inquinamento”. Modifica che integra l’allegato B della DGR n. 461/06 con l’art. 8 - Autorizzazione avente valore AIA;
- DGR n. 233 del 26/03/2008 recante: “*Delibera di Giunta Regionale n. 461 del 03 maggio 2006 avente ad oggetto: D. Lgs. n. 59/2005 concernente attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento*” Modifica ed integrazione, che integra l’Allegato B della DGR n. 461/06 con l’art. 9 “*Sanzioni*”;
- DGR n. 1154 del 27/11/2008 recante: “*Delibera di Giunta Regionale 03 maggio 2006 n. 461 e successive modifiche ed integrazioni avente ad oggetto: D. Lgs n. 59/2005 concernente “Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrata dell’inquinamento” e DGR n. 09 agosto 2004, n. 686 avente ad oggetto: “D. Lgs. n. 372/99, concernente: Attuazione della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrale dell’inquinamento” - art. 4 punti 1), 2) e 3); art. 5); art. 9) punti 2) e 3); art. 15 punti 2) e 3). “Adeguamento al decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare del 24 aprile 2008”, che recepisce il Decreto Interministeriale sulle Tariffe;*
- DGR n. 862 del 13/08/2007 recante: “*Delibera di Giunta Regionale n. 461 del 03 maggio 2006 avente per oggetto: D. Lgs. n. 59/05 concernente “attuazione integrale della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento”.* Modifica art. 3 ed integrazione art. 5 DGR n. 461/06. Regolamentazione art. 10 comma 4 D. Lgs n. 59/05 – approvazione modulistica, che modifica l’art. 5 dell’allegato B alla DGR n. 461/06;
- DGR n. 158 del 30/03/2009 recante: “*DGR n. 997 dell’8.10.2007 avente per oggetto: DGR n. 461/06 del 03.05.2006 – D. Lgs. n. 59/05 concernete attuazione integrale della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento. Modifica – Disposizioni in materia di autorizzazioni avente valore di AIA*”;
- DGR n. 310 del 29/06/09 avente ad oggetto: “*Criteri ed indirizzi dell’Autorizzazione Integrata Ambientale ed individuazione dell’Autorità competente ai sensi del D. Lgs n. 59/05 – Modifiche e riordino delle disposizioni vigenti di cui alle DGR n. 58/2004 e DGR n. 461/2006*”, con la quale è stata modificata la DGR n. 58 del 13.02.2004 ed è stata individuata quale Autorità competente al rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali ai sensi del D. Lgs n. 59/05 (ora recepito nel D. Lgs. n. 152/2006) la Direzione Protezione Civile Ambiente (oggi Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali) relativamente agli impianti di cui alle categorie 3.1, 5, 6.4 a), 6.5 dell’Allegato I del predetto Decreto;
- DGR n. 917 del 23/12/2011 recante: “*Decreto Legislativo 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. “Norme in materia Ambientale”. Parte seconda “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione di impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (AIA)”. Parte IV – “Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti contaminati”. Approvazione di linee guida per l’individuazione delle modifiche di cui all’art. 5, comma 1 lettera l), l bis), art. 29-nonies) ed art. 208 del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;*
- DGR n. 469 del 24/06/2015 avente ad oggetto: “*Individuazione dell’autorità competente ai sensi della parte II° del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., in materia di rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali. Modifica delle disposizioni di cui alla DGR N. 310 del 29/06/09*”;



## GIUNTA REGIONALE

- DGR n. 4 del 12/01/2016 recante: “*Obiettivi del Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche ambientali, Servizio Politica Energetica, Qualità dell’Aria, SINA – Approvazione Modulistica aggiornata per Autorizzazione Integrata Ambientale (D. Lgs. n. 152/2006) e Autorizzazione Unica (D. Lgs. n. 387/2003)*”;
- DGR n. 806 del 05/12/2016: “*Piano Regionale delle ispezioni Ambientali presso le installazioni soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi dell’art. 29 decies, commi 11-bis e 11-ter*”;
- DGR n. 621 del 27/10/2017 avente per oggetto: “*D.M. Ambiente del 26/05/2016 – D.lgs. 03/04/2006 n. 152 – art. 205 e s.m.i. – Legge 28/12/2015 n. 221 – L.R. 19/12/2007 n. 45 e s.m.i. – DGR n. 383 del 21/06/2016. Metodo standard della Regione Abruzzo per la determinazione in ogni comune della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilati. Atto di indirizzo*”.
- DGR n. 660 del 14/11/2017 avente per oggetto: “*Valutazione di Impatto Ambientale – Disposizione in merito alle procedure di Verifica di assoggettabilità a VIA e al Provvedimento autorizzatorio unico regionale di VIA ex art. 27 bis del D.Lgs 152/2006 così come introdotto dal D.Lgs. 104/2017 e riformulazione del CCR-VIA*”;
- DGR n. 118 del 07/02/2019 avente per oggetto: *Revoca e sostituzione integrale dell’Allegato 1 alla DGR 917 del 23/12/2011 “Linee guida per l’individuazione delle modifiche di cui all’art. 5, comma 1 lett. l), l-bis, art. 29-nonies) ed art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.” della DGR 917/11, con l’Allegato 1 “Adeguamento delle linee guida e criteri tecnici per l’individuazione delle modifiche di cui alla Parte II del D.Lgs 152/06 e s.m.i.” – D.Lgs 03.04.2006 n. 152 e ss.mm.ii. “Norme in materia ambientale” – Parte II Titolo III “Procedure inerenti l’Autorizzazione Integrata Ambientale” - Approvazione linee guida per l’individuazione delle modifiche di cui all’art. 5, comma 1, lett.l), art. 29-nonies)*”;

**RICHIAMATA** la normativa che disciplina i centri di raccolta e trattamento dei veicoli fuori uso:

- D.Lgs. n. 209 del 24.06.2003;
- D.Lgs. n. 149 del 02.02.2006;
- Art. 231 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. (ciclomotori, altri veicoli e mezzi pesanti);
- D.G.R. 640 del 19 settembre 2011;

**RICHIAMATE** le seguenti disposizioni:

- D.Lgs. 25.07.2005, n. 151 “*Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell’uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti*”;
- D.M. 11 aprile 2011, n. 82 “*Regolamento degli pneumatici fuori uso (PFU), ai sensi dell’art. 228 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.*”;
- D.Lgs. 20.11.2008, n. 188 e al D.M. 24.01.2011, n. 20, “*Attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti*”;
- D.Lgs 27 gennaio 1992, n. 95 “*Attuazione delle direttive 75/439/CEE e 87/101 CEE relative alla eliminazione degli oli usati*”, nonché l’art. 264 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;

**VISTO** il D.P.R. 7 Settembre 2010, n. 160 inerente: “*Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo Sportello Unico per le attività produttive, ai sensi dell’art. 38, comma 2, del D.L. n. 112 del 2008 convertito, con modificazioni, in legge n. 133/08*”;

**VISTA** la Legge n. 132 del 01.12.2018 recante: “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell’interno e l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate*”, che all’art. 26-bis introduce obblighi relativi al Piano di emergenza interno per gli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti;



## GIUNTA REGIONALE

**RICHIAMATA** la Circolare del MATTM prot. n. 1121 del 21.01.2019, concernente “*Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi*”, successivamente integrata con circolare congiunta dei Ministeri dell’Ambiente e dell’Interno prot. n. 2730 del 13.02.2019, concernente “*Disposizioni attuative dell’art. 26 – bis della L. 1° dicembre 2018, n. 132*”;

**VISTI** i DD.MM. 5 febbraio 1998 e s.m.i., concernente disposizioni in materia di avvio a recupero di rifiuti speciali non pericolosi e 12 giugno 2002, n. 161, recante norme per l’avvio a recupero dei rifiuti speciali pericolosi, attraverso il ricorso alle procedure semplificate previste dalla legge;

**RICHIAMATA** la D.D. n. DN3/1 dell’11.01.2008, avente per oggetto: “*D.G.R. n. 1227 del 29 novembre 2007 avente ad oggetto: ”D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. Requisiti soggettivi dei richiedenti le autorizzazioni regionali per la realizzazione e l’esercizio delle attività di gestione dei rifiuti. Disciplina transitoria”*”;

**VISTA** la D.G.R. n. 1192 del 04.12.2008 avente per oggetto: “*L.R. 19.12.2007, n. 45, commi 10, 11 e 12 - Direttive in materia di varianti degli impianti di smaltimento e/o recupero di rifiuti*” e s.m.i.;

**VISTO** il D.M. n. 145 del 01.04.1998 concernente: “*Regolamento recante norme per la definizione del modello e dei contenuti del formulario di accompagnamento dei rifiuti ai sensi degli articoli 15, 18, comma 2, lettera e) e comma 4, del D. Lgs. 05.02.1997, n. 22*”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (G.U.) n. 109 del 13.05.1998;

**RICHIAMATO** il D.M. n. 148 del 01.04.1998 avente per oggetto: “*Regolamento recante l’approvazione del modello dei registri di carico e scarico dei rifiuti ai sensi degli articoli 12, 18, comma 2, lettera m) e 18, comma 4, del D. Lgs. 05.02.1997, n. 22*”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (G.U.) n. 110 del 14.05.1998;

**VISTA** la D.G.R. n. 129 del 22.02.2006 avente per oggetto: “*Individuazione delle tariffe a copertura degli oneri per lo svolgimento dei controlli e delle ispezioni in applicazione delle seguenti disposizioni: D.Lgs. n. 36/2003, D.Lgs. n. 209/2003, D.Lgs. n. 133/2005 e D.Lgs. n. 151/2005*”;

**VISTA** la Circolare Ministeriale n. GAB/DEC/812/98 del 04.08.1998 avente per oggetto: “*Circolare esplicativa sulla compilazione dei registri di carico scarico dei rifiuti e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti individuati, rispettivamente, dal decreto Ministeriale 01.04.1998, n. 145, e dal D.M. 01.04.1998, n. 148*”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale (G.U.) n. 212 del 11.09.1998;

**VISTO** il D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151, entrato in vigore il 7 ottobre 2011 e le successive norme attuative che hanno aggiornato l’elenco delle attività soggette alle normative antincendio;

**VISTA** la Legge 26 ottobre 1995, n. 447 “*Legge quadro sull’inquinamento acustico*”;

**VISTA** la Legge Regionale n° 23 del 17.07.2007 avente per oggetto: “*Disposizioni per il contenimento e la riduzione dell’inquinamento acustico nell’ambiente esterno e nell’ambiente abitativo*”, pubblicata su BURA n° 42 del 25.07.2007;

**VISTO** il D.Lgs. 19.08.2005 n° 194 avente per oggetto: “*Attuazione della Direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale*”, pubblicato nella G.U. - Serie Generale n° 222 del 23.09.2005). (G.U. serie generale n° 239 del 13.10.2005), entrato in vigore del provvedimento 08.10.2005;

**VISTO** il Decreto del MATTM del 24 aprile 2008 “*Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59*”, in vigore dal 22 settembre 2008, che ha dato attuazione all’art. 18, comma 2 dell’ex D. Lgs. n. 59/2005, mediante la determinazione delle tariffe totali da corrispondere per lo svolgimento delle attività istruttorie e dei controlli di cui al D. Lgs. n. 59/2005, da applicarsi ai procedimenti connessi al rilascio dell’Autorizzazione Integrata



## GIUNTA REGIONALE

Ambientale;

**VISTO** il Decreto MATTM 06/03/2017, n. 58 recante: “Regolamento recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti al Titolo III-bis della Parte Seconda, nonché i compensi spettanti ai membri della commissione istruttoria di cui all’articolo 8-bis”;

**VISTO** il D. Lgs. del 03.04.2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i., Parte seconda “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione di impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (AIA)”, come modificato dal D. Lgs. del 29.06.2010, n. 128 e dal D. Lgs. del 04/03/2014, n. 46, che rappresenta, il nuovo strumento di recepimento della Direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010, concernente la prevenzione, la riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) ed in particolare i seguenti articoli:

- art. 29-ter “Domanda di Autorizzazione integrata ambientale”
- art. 29-quarter “Procedure per il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale”;
- art. 29-sexies “Autorizzazione integrata ambientale”;
- art. 29-decies “Rispetto delle condizioni dell’autorizzazione integrata ambientale”, comma 9;

**VISTA** la DGR n. 1227 del 27/11/2007 avente per oggetto: “Requisiti soggettivi dei richiedenti le autorizzazioni regionali per l’esercizio delle attività di gestione dei rifiuti” e s.m.i.;

**VISTA** la DGR n. 254 del 28/04/2016 avente per oggetto: “Garanzie finanziarie previste per le operazioni di smaltimento e/o recupero dei rifiuti, nonché per la bonifica di siti contaminati. Nuova disciplina e revoca della D.G.R. n. 790 del 03.08.2007”;

**VISTO** il D.M. n. 141 del 26/05/2016 recante i criteri da tenere in conto nel determinare l’importo delle garanzie finanziarie, di cui all’art. 29-sexies, comma 9-septies, del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;

**DATO ATTO** che l’attività esercitata nell’installazione in oggetto rientra tra le categorie di attività industriali di cui all’Allegato VIII alla Parte II del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;

**RICHIAMATO** il contenuto della comunicazione del SGR, Prot.n. 0180546/18 del 25/06/2018, di convocazione della Conferenza dei Servizi fissata per il giorno 17/07/2018;

**PRESO ATTO** degli elaborati tecnici e tavole progettuali trasmessi dalla MED srl al SGR in sede di istanza di variante del 22/05/2015, richiamata in premessa e nello specifico:

- A.1\_Progetto\_Car\_Recycling\_Estratto\_topografico;
- A.2\_Progetto\_Car\_Recycling\_Stralcio\_PRG;
- A.3\_Progetto\_Car\_Recycling\_Estratto\_catastale;
- A.4\_Progetto\_Car\_Recycling\_Inquadramento\_territoriale\_e\_vincolistico;
- A.5\_Progetto\_Car\_Recycling\_Relazione\_idrogeologica;
- A.6\_Progetto\_Car\_Recycling\_Certificati\_di\_analisi\_terreno\_e\_falda\_acquifera;
- A.7\_Progetto\_Car\_Recycling\_Inquadramento\_fotografico;
- A.8\_Progetto\_Car\_Recycling\_Dintorni\_Area\_Intervento;
- A.9.1\_Progetto\_Car\_Recycling\_Planimetria\_Attuale;
- A.9\_Progetto\_Car\_Recycling\_Progetto\_Architettonico\_Piante;
- A.10\_Progetto\_Car\_Recycling\_Progetto\_Architettonico\_Prospetti;
- A.11\_Progetto\_Car\_Recycling\_Visura\_CCIAA\_Med\_Srl;
- A.12\_Progetto\_Car\_Recycling\_Inquadramento\_Urbanistico;
- A.13\_Progetto\_Car\_Recycling\_Render;
- B.1\_Progetto\_Car\_Recycling\_Layout\_Impianto;
- B.2\_Progetto\_Car\_Recycling\_Diagramma di flusso e schema a blocchi delle attività di gestione rifiuti;



## GIUNTA REGIONALE

- B.3\_Progetto\_Car\_Recycling\_Allegato\_D\_rapporto\_ENEA\_Determinazione\_analitiche composizione del fluff;
- B.4\_Progetto\_Car\_Recycling\_Dettagli\_tecnici\_impianto\_Pyroboiler;
- D.1\_Progetto\_Car\_Recycling\_Planimetra\_Approvigionamento\_Idrico;
- D.2\_Progetto\_Car\_Recycling\_Planimetra\_Scarichi\_Idrici;
- E.1\_Progetto\_Car\_Recycling\_Planimetria\_Punti\_Emissione;
- E.2\_Progetto\_Car\_Recycling\_Quadro\_riassuntivo\_delle\_emissioni;
- E.3\_Progetto\_Car\_Recycling\_Studio\_previsionale\_di\_ricaduta\_degli\_inquinanti;
- F.1\_Progetto\_Car\_Recycling\_Valutazione\_previsionale\_di\_impatto\_acustico;
- G.1\_Progetto\_Car\_Recycling\_Planimetria\_Aree\_Gestione\_e\_Stoccaggio\_Rifiuti;
- H.1\_Progetto\_Car\_Recycling\_Schema\_a\_blocchi\_del\_bilancio\_energetico\_con\_consumi\_annui\_e mensili;
- Progetto\_Car\_Recycling\_-\_AIA\_-\_Elaborato\_tecnico\_aggiornato;

**PRESO ATTO** degli elaborati tecnici e tavole progettuali trasmessi dalla MED srl al SGR con nota del 28/06/2018, acquisita agli atti del Servizio in pari data con il Prot. n. 0184957/18 ad integrazione ed aggiornamento della documentazione presentata in sede di istanza di variante del 22/05/2015 sopra richiamata e nello specifico:

- Giudizio\_VIA\_2837 del 09/11/2017\_A.14;
- Elaborato tecnico descrittivo\_RE.1\_aggiornato 2018
- C.1mod\_Schede\_di\_Sicurezza\_Materie\_Prime;
- C.2mod\_Stoccaggio\_Materie\_Prime-Model;
- C.3 Modalità di gestione quantitativi;
- C.4\_Calcolo\_assoggettabilità\_MED\_a\_SEVESO\_III\_2018;
- E.4\_Monitoraggio\_ante\_operam\_qualità\_dell'aria – di cui alla prescrizione CCR-VIA;
- F.1\_Valutazione\_previsionale\_di\_impatto\_acustico;
- H.2\_Diagnosi\_energetica;
- N.1\_Relazione\_Tecnica\_per\_assoggettabilità\_a\_Relazione\_di\_Riferimento2018;
- N.3\_Calcolo\_assoggettabilità\_MED\_a\_relazione\_di\_riferimento\_04-2018;
- Schede\_Integrative\_Rifiuti\_2018;

**RICHIAMATA** la nota dell'ARTA Abruzzo – Direzione Centrale Area Tecnica – datata 10/07/2018, acquisita agli atti del SGR in pari data con il Prot. n. 0196281/18, relativa alla richiesta di spostamento della data fissata per la CdS, convocata dal SGR con nota del 25/06/2018;

**PRESO ATTO** del **parere igienico sanitario favorevole**, espresso dalla AUSL 4 Teramo, Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, con nota prot.n. 241 del 12/07/2018, acquisita agli atti del SGR in pari data con il Prot. n. 0198784/18;

**PRESO ATTO** del parere espresso dal Genio Civile di Teramo con nota del 13/07/2018, acquisita agli atti del SGR in pari data, con nota prot.n. 0200624/18;

**VISTO** il verbale della CdS, seduta del 17/07/2018, il cui testo si riporta qui di seguito per estratto:  
“omissis.....”

*Preliminarmente il Responsabile dell'Ufficio Attività Tecniche provvede alla verifica della legittimità da parte dei singoli partecipanti a presenziare alla odierna Conferenza di Servizi, secondo quanto disposto dalla legge. La predetta verifica ha esito positivo.*

*Richiama la documentazione acquisita agli atti del Servizio Gestione dei Rifiuti:*

- 1) *Nota dell'ARTA Abruzzo – Distretto di Teramo - acquisita agli atti del SGR in data 10/07/2018 Prot. n. 0196281/18 e relativa alla richiesta di spostamento della data fissata per la CdS odierna;*
- 2) *Nota AUSL 4 Teramo Prot. n. 241 del 11/07/2018, acquisita agli atti del SGR in data 12/07/2018;*



## GIUNTA REGIONALE

*Illustra brevemente le caratteristiche dell'istanza di che trattasi rilevando in particolare:*

- 1. Il sito è interessato parzialmente da una zona di tutela fluviale del Fiume Vomano (Ambito 8 PRP) per cui sarebbe necessario acquisire il nulla-osta di cui all'art. 142 del D.Lgs. 42/2014 e s.m.i., oltre al parere da parte del Comune di Notaresco secondo quanto indicato al punto 3 della nota di convocazione;*
- 2. In merito alle attività di controllo, in presenza di eventuali anomalie riscontrate al momento dell'ingresso dei rifiuti all'impianto, si ritiene debba essere fornita una integrazione che descriva in maniera più approfondita la procedura da attuare;*
- 3. Andrebbe implementata la scheda integrativa rifiuti specificando per ogni area di stoccaggio i codici CER e i relativi quantitativi di stoccaggio istantaneo e potenzialità annue;*
- 4. Per quanto attiene alla fase II relativamente alla gestione dei rifiuti in RI saranno applicate le normative della parte III bis del Testo Unico Ambientale;*
- 5. Si riscontra la presenza di un superamento delle CSC relativamente al parametro piombo nelle acque sotterranee per cui dovrebbero essere effettuate le comunicazioni ai sensi dell'art. 245.*

*Si invitano quindi i partecipanti ad esprimere le proprie valutazioni:*

*Il rappresentante della Provincia di Teramo esprime parere di massima favorevole riservandosi di trasmettere al più presto un parere definitivo con eventuali prescrizioni. Nello specifico evidenzia alcune problematiche già precedentemente affrontate come il problema di un superamento delle CSC relativamente al parametro piombo nelle acque sotterranee nonché la necessità di implementare la scheda integrativa rifiuti.*

*Inoltre suggerisce alla Ditta di valutare la possibilità di richiedere l'autorizzazione allo stoccaggio (R13/D15) in luogo del deposito temporaneo.*

*Si richiede inoltre di implementare le procedure di accettazione dei pacchi carrozzeria così come già richiesto dal SGR.*

*La Ditta, riservandosi di inviare opportuna documentazione integrativa, riscontra nell'ordine i punti sopra evidenziati dichiarando che:*

- 1. Si attiverà per approfondire l'aspetto paesaggistico della tutela fluviale ricercando i pareri finora rilasciati dal Comune e se del caso richiedere il rilascio del nulla-osta;*
- 2. Verrà fornita una descrizione più approfondita delle procedure di accettazione dei pacchi carrozzeria in base alle osservazioni emerse durante la Conferenza;*
- 3. Verrà trasmesso un aggiornamento della tabella riportata a pag. 2-3 della scheda integrativa rifiuti INTI;*
- 4. In riferimento al leggero superamento rilevato su un solo piezometro per il parametro piombo, si comunica che da un successivo controllo effettuato sullo stesso piezometro non è stato rilevato più alcun superamento; la Ditta si impegna a ripetere un nuovo campionamento su tale piezometro per confermare la conformità alle CSC.*

*Il rappresentante del SGR in merito ai criteri localizzativi di cui alla pianificazione regionale di riferimento sottolinea che allo stato attuale bisognerebbe confrontarsi con la LR n° 5 del 23.01.2018 attualmente in vigore. Tuttavia a seguito della proposta della Giunta Regionale D'Abruzzo contenuta nella Delibera n° 248/C del 27.04.2018, risulta approvato dal Consiglio regionale un nuovo Testo del PRGR che, in particolare, modifica i criteri localizzativi previsti dalla L. R. n° 5/2018 senza però intervenire con un chiarimento normativo.*

*Nel caso in discussione l'iniziativa proposta dalla MED S.r.l, ove si applicassero i criteri di cui al PRGR approvato con Legge regionale n° 5/2018 si renderebbe necessario e automatico il respingimento dell'istanza per la sussistenza di fattori escludenti. Di contro il SGR allo stato dei provvedimenti assunti dal Consiglio regionale e salvo diverse indicazioni da parte delle Autorità competenti ritiene applicabile la nuova pianificazione scaturita dalla predetta DGR n° 248/C, in quanto ritenuta una nuova visione degli atti di pianificazione contenenti una profonda modifica dei criteri localizzativi di cui si discute. Proprio al fine di avviare a conclusione un procedimento amministrativo sviluppato in un arco temporale notevole, meritevole di una rapida definizione, si può ritenere la seconda versione del Piano pienamente applicabile per espressa volontà del legislatore.*



## GIUNTA REGIONALE

*Alla luce di quanto sopra detto il SGR ritiene, prima di procedere al rilascio del provvedimento autorizzativo richiesto e previa acquisizione di ulteriori pareri necessari, di dover acquisire un chiarimento da parte delle strutture interne alla regione sia per quanto riguarda l'iniziativa indicata in oggetto che per altri casi.*

*In merito a tale precisazione la Ditta interviene evidenziando che per l'istanza il cui all'oggetto, l'iter istruttorio è iniziato nel 2015 e ha ottenuto un giudizio favorevole del Comitato VIA datato 09.11.2017 secondo i criteri localizzativi validi a quella data, indicati nella legge regionale n° 45/2007 che ritiene essere gli unici applicabili visto l'avanzato stato in cui si trovava l'istruttoria.*

*Evidenzia inoltre che l'attuale volontà del legislatore regionale, contenuta nella proposta della Giunta Regionale D'Abruzzo di cui alla DGR n° 248/C del 27.04.2018, ripropone i criteri localizzativi favorevoli alla realizzazione del progetto.*

*Sempre in relazione al notevole lasso di tempo trascorso dall'invio della domanda la Ditta chiede di addivenire al più presto alla conclusione del procedimento con il rilascio dell'autorizzazione.*

*Al termine della seduta si invitano le Autorità non presenti che non hanno trasmesso comunicazione, ove lo ritenessero opportuno, di esprimere proprie valutazioni nei termini di legge, e comunque non oltre i 30 giorni dall'invio delle integrazioni richieste alla Ditta, trascorsi i quali il S.G.R. provvederà al rilascio del provvedimento di che trattasi. ... omissis";*

**PRESO ATTO** del **parere favorevole di igiene e sicurezza del lavoro** della AUSL 4 Teramo - Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro, con nota Prot.n. 76360/18 del 03/08/2018, acquisita agli atti del SGR in data 06/08/2018 con il Prot.n. 02223614/18 con le condizioni indicate nel dispositivo;

**CONSIDERATA** la nota del SGR datata 08/08/2018, prot.n. 225121/18, con la quale viene trasmesso il verbale della Conferenza di Servizi seduta del 17/07/2018, unitamente agli allegati ivi richiamati;

**PRESO ATTO** dei **pareri favorevoli** del Comune di Notaresco (TE), trasmessi per il tramite del SUAP con nota Prot. 11050 del 03/10/2018, acquisiti agli atti del SGR in data 04/10/2018 Prot. 0273850/18 e nello specifico:

- Parere sulla conformità urbanistica dell'Ufficio Gestione del territorio. con nota Prot.n. 10264 del 13/09/2018;
- Nulla Osta sulla Valutazione di Impatto acustico dell'Ufficio LL.PP. Ambiente con nota Prot.n. 9305/2018;

**PRESO ATTO** degli elaborati tecnici e tavole progettuali trasmessi dalla MED srl al SGR con nota del 01/10/2018, acquisita agli atti del Servizio in pari data con il Prot. 0268543/18 ad integrazione ed aggiornamento della documentazione già presentata e richiesta in sede di CdS, seduta del 17/07/2018, e nello specifico:

- Progetto Car Recycling-CaRe - Integrazioni conferenza dei servizi;
- Progetto Car Recycling-CaRe - Schede Integrative Rifiuti - INT 1 mod settembre 2018;
- Progetto Car Recycling-CaRe - Allegato G1 - Planimetria Aree Gestione e Stoccaggi;

**RICHIAMATA** la nota dell'ARTA Abruzzo - Direzione Centrale Area Tecnica del 23/10/2018, acquisita agli atti del SGR in pari data con il Prot.n. 0291598/18, di inoltre del verbale dell'incontro tecnico, tenutosi in data 18/10/2018 presso gli uffici dell'Area Tecnica dell'ARTA a Pescara con i rappresentanti della Ditta MED srl, con relativa richiesta di documentazione integrativa;

**PRESO ATTO** degli elaborati tecnici e tavole progettuali trasmessi dalla MED srl al SGR con nota del 18/12/2018, acquisita agli atti del Servizio in pari data con il Prot.n. 0355114/18 ad integrazione ed aggiornamento della documentazione già presentata e nello specifico:

- D.2 INT - Progetto Car Recycling - Planimetria Scarichi Idrici;
- D.3 - Progetto Car Recycling - Autorizzazione allaccio a rete fognante pubblica;
- E.1 INT - Progetto Car Recycling - Planimetria Punti Emissione;



## GIUNTA REGIONALE

- E.2 INT - Progetto Car recycling - Quadro Riassuntivo Emissioni;
- Progetto CaR Recycling - Integrazioni riunione ARTA;

**PRESO ATTO** del **parere favorevole** della Provincia di Teramo, trasmesso con nota del 02/01/2019, acquisito agli atti del SGR in pari data con il Prot.n. 711/19 con le condizioni indicate nel dispositivo;

**PRESO ATTO** delle valutazioni tecniche espresse dall'ARTA Abruzzo – Direzione Centrale, con nota del 08/02/2019, acquisita agli atti del SGR in pari data con il Prot.n. 0040341/19, con le condizioni indicate nel dispositivo;

**PRESO ATTO** dei **pareri favorevoli**, trasmessi per il tramite del SUAP con nota Prot.n. 3457 del 20/03/2019, acquisita agli atti del SGR in data data 26/03/2019 con il Prot. 0093621/19 e nello specifico:

- Nulla osta relativamente al Parere Sanitario di cui agli articoli 216 e 217 del T.U. Leggi Sanitarie come riportato dal comma 6, art. 29-quater del D.lgs. 152/2006 con le prescrizioni indicate nel dispositivo;
- Parere favorevole Ministero per i Beni e le attività culturali – Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio - nota Prot. 0019536 del 28/12/2018, vincolante ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i. con le condizioni indicate nel dispositivo;

**RICHIAMATA** l'autorizzazione allo scarico nel pubblico collettore gestito dalla Ruzzo Reti S.p.A. delle acque di prima pioggia, rilasciata dalla Ruzzo Reti S.p.A. Teramo in data in data 28/02/2018 Prot. n. 0007146, acquisita agli atti del SGR in data 12/03/2019 prot. 0075539/19, con le condizioni indicate nel dispositivo;

**CONSIDERATO** che il presente provvedimento fa proprie le Autorizzazioni di cui ai punti 1 e 2 dell'Allegato IX alla Parte Seconda del D.lgs 152/2006 e s.m.i. relativi agli scarichi ed alle emissioni in atmosfera;

**PRESO ATTO** degli elaborati tecnici e tavole progettuali trasmessi dalla MED srl al SGR con nota del 05/06/2019, acquisita agli atti del SGR in pari data, con il Prot.n. 0167891/19 ad integrazione ed aggiornamento della documentazione già presentata e nello specifico:

- B 2 - Progetto Car Recycling - Diagramma di flusso e schema a blocchi (ver 20052019);
- G1 - Planimetria Aree Gestione e Stoccaggio Rifiuti\_V3;
- Integrazioni finali (ver def);
- Schede Integrative Rifiuti - INT 1 (ver 20052019);

**RICHIAMATA** la modifica al “Codice Antimafia“ di cui al D.lgs. 159/2011, in materia di documentazione antimafia, introdotta dal D.lgs. 15.11.2012, n. 218, pubblicato in G.U.R.I. n. 290 del 13.12.2012, in vigore dal 13.02.2013 relativamente alle disposizioni del libro II, concernente la documentazione antimafia;

**RICHIAMATA** altresì, la Circolare del Ministero dell'Interno, prot.n. 11001/119/20 dell'8 febbraio 2013, con la quale si inviano alle Autorità governative locali prime indicazioni interpretative in ordine alla applicazione, delle nuove disposizioni introdotte dal citato D.lgs. 15 novembre 2012, n. 218, a far data dal 13.02.2013;

**DATO ATTO** che, per la MED srl verranno effettuati gli accertamenti previsti dalla suddetta normativa in merito all'acquisizione della prevista comunicazione antimafia, ai sensi dell'art. 87 del D.lgs 06.11.2011, n. 159 nonché della D.G.R. n. 1277/2007, citata in premessa;

**DATO ATTO** che, alla data di adozione del presente provvedimento, non risultano acquisiti ulteriori pareri da parte delle Amministrazioni coinvolte nel presente procedimento, a fronte di puntuale e regolare svolgimento del procedimento istruttorio di che trattasi, nel corso del quale gli inviti alle Conferenze dei Servizi e tutte le integrazioni progettuali risultano regolarmente inoltrate, rendendosi applicabili, pertanto, le



## GIUNTA REGIONALE

disposizioni riportate all'art. 14-ter della L. 241/90 e s.m.i., ai sensi delle quali, valutate le specifiche risultanze delle conferenze e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede, si ritiene di adottare il presente provvedimento, sostitutivo a tutti gli effetti di ogni altra autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti alla predetta conferenza;

**RITENUTO** di dover precisare che la procedura autorizzativa de qua non esime la Ditta dall'ottenere gli atti di assenso di competenza comunale ai sensi delle normative edilizie ed urbanistiche che operano in un ambito diverso e non sostituibile (v. *Sentenza del Consiglio di stato n. 6348 del 01/12/2011*);

**CONSIDERATO** che dall'esame della documentazione prodotta dalla MED srl non risultano elementi ostativi al rilascio dell'autorizzazione in oggetto;

**RITENUTO** di procedere nel senso sopra descritto, anche al fine di assicurare, per quanto di competenza, il rispetto dei termini previsti dalla legge;

**DATO ATTO** della distinta di versamento per i diritti di istruttoria, ai sensi del DM 24.04.2008 e s.m.i., datata 24/06/2013 di euro 9.550,00 nonché il versamento integrativo di euro 5.750,00, trasmesso in data 19/06/2019 e acquisito agli atti del SGR in pari data con il Prot. n. 0181907/19;

**VISTA** la Legge 07.08.1990, n. 241 e s.m.i. "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

**VISTO** il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 recante: "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" e s.m.i. (TUEL);

**RICHIAMATO** altresì il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 recante "*Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa*";

**VISTO** il D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 recante: "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*";

**VISTA** la L.R. 01/10/2013, n. 31, avente per oggetto "*Legge organica in materia di procedimento amministrativo, sviluppo dell'amministrazione digitale e semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale e modifiche alle LL.RR. nn. 2/2013 e 20/2013*";

**VISTA** la L.R. 14.09.1999, n. 77 "*Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo*", e s.m.i.;

**ACCERTATA** la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento;

**per tutto quanto esposto in premessa, che qui si intende integralmente riportato e trascritto**

**DETERMINA**  
*ai sensi dell'art. 29-octies e s.m.i.*

### **Art. 1** **AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE - ELABORATI TECNICI - POTENZIALITA'**

a) di **autorizzare** fatte proprie le risultanze della Conferenza dei Servizi del **17/07/2018**, alla MED srl (C.F. 01832790677), con sede legale nel Comune di Tortoreto (TE), in via Michelangelo, 3 - la realizzazione e



## GIUNTA REGIONALE

l'esercizio di un "Centro integrato per il recupero di materiali ferrosi e non ferrosi – CaRe – Car Recycling", da ubicare nel Comune di Notaresco (TE) Zona Industriale, Strada Provinciale n. 553, rientrante nelle categorie industriali di cui ai punti 5.2 lett. b), 5.3 lett. b) 4 e 5.5 dell'Allegato VIII alla parte II del D.lgs. n° 152/2006 e s.m.i. - Operazioni di Recupero: R13 - R4 - R3 - R1.

- b) di **approvare** gli elaborati tecnici e tavole progettuali trasmessi dalla MED srl, elencati in premessa;  
c) di **autorizzare** la potenzialità annua di trattamento dei rifiuti dell'impianto pari a **45.000 t/a**.

### Art. 2

### CONDIZIONI DI ESERCIZIO

1. Il presente provvedimento fa proprie le Autorizzazioni di cui ai punti 1 e 2 dell'Allegato IX alla Parte Seconda del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. relativi agli scarichi ed alle emissioni in atmosfera.
2. Per quanto attiene alle acque di prima pioggia si richiama l'autorizzazione allo scarico nel pubblico collettore gestito dalla Ruzzo Reti S.p.A. delle acque di prima pioggia provenienti da attività di trattamento e recupero rifiutispeciali pericolosi e non pericolosi, rilasciata dalla Ruzzo Reti S.p.A. Teramo in data 28/02/2018 Prot. n. 0007146 citata in premessa.

### Quadro Riassuntivo delle Emissioni

VALORE LIMITE DI EMISSIONE (valori medi giornalieri)												
Punto emissione numero	Provenienza	Portata [m <sup>3</sup> /h a 0°C e 0,101 Mpa]	Durata emissione [h/giorno]	Frequenza emissione nelle 24 h	Temp [°C]	Tipo di sostanza inquinante	Concentrazione dell'inquinante in emissione [mg/ m <sup>3</sup> , a 0°C e 0,101Mpa]	Flusso di massa (kg/h)	Altezza punto emiss. dal suolo (m)	Diametro o lati sezione (m o mxm)	Tipo impianto di abbattimento (*)	Tenore di ossigeno di rif.
E1	Impianto di recupero energetico	15.000	continua	continua	≈ 170° ± 20°	Polvere totale	10	0,15	11	φ 0,75 m, sez 0,44 m <sup>2</sup>	Torre di reazione a secco + filtro a maniche	11%
						Sostanze organiche sotto forma di gas e vapori, espresse come carbonio organico totale (TOC)	10	0,15				
						Acido cloridrico (HCl)	10	0,15				
						Acido fluoridrico (HF)	1	0,015				
						Biossido di zolfo (SO <sub>2</sub> )	50	0,75				
						Ossidi di azoto espressi come NO <sub>2</sub>	200	3,00				
						Ammoniaca (NH <sub>3</sub> )	30	0,45				
						Monossido di carbonio CO	50	0,75				



GIUNTA REGIONALE

VALORE LIMITE DI EMISSIONE (valori medi su 30 minuti) [1]														
Punto emissione numero	Provenienza	Portata [m³/h a 0°C e 0,101 Mpa]	Durata emissione [h/giorno]	Frequenza emissione nelle 24 h	Temp [°C]	Tipo di sostanza inquinante	Concentrazione dell'inquinante in emissione [mg/ m³, a 0°C e 0,101Mpa]		Flusso di massa (kg/h)		Altezza punto emiss. dal suolo (m)	Diametro o lati sezione (m o mxm)	Tipo impianto di abbattimento (*)	Tenore di ossigeno
							A (100%)	B (97%)	A	B				
E1	Impianto di recupero energetico	15.000	continua	continua	≈ 170° ± 20°	Polveri totali	30	10	0,45	0,15	11	φ 0,75 m, sez 0,44 m²	Torre di reazione a secco + filtro a maniche	11%
						Sostanze organiche sotto forma di gas e vapori, espresse come carbonio organico totale (TOC)	20	10	0,30	0,15				
						Acido cloridrico (HCl)	60	10	0,90	0,15				
						Acido fluoridrico (HF)	4	2	0,06	0,03				
						Biossido di zolfo (SO <sub>2</sub> )	200	50	3,00	0,75				
						Ossidi di azoto espressi come NO <sub>2</sub>	400	200	6,00	3,00				
						Ammoniaca (NH <sub>3</sub> )	60	30	0,9	0,45				
						Monossido di carbonio CO	100		1,5					

**Note:** [1] Il limite si intende rispettato se tutti i valori medi su 30 minuti non superano i valori di emissione di cui alla colonna A, ovvero il 97% dei valori medi su 30 minuti rilevati nel corso dell'anno non superano i valori limite di emissione di cui alla colonna B.  
I valori medi su 30 minuti sono determinati durante il periodo di effettivo funzionamento (esclusi i periodi di avvio e di arresto se non vengono inceneriti rifiuti) in base ai valori misurati, previa sottrazione del rispettivo valore dell'intervallo di confidenza al 95% riscontrato sperimentalmente.



GIUNTA REGIONALE

**VALORE LIMITE DI EMISSIONE (valori medi su 10 minuti) [2]**

Punto emissione numero	Provenienza	Portata [m <sup>3</sup> /h a 0°C e 0,101 Mpa]	Durata emissione [h/giorno]	Frequenza emissione nelle 24 h	Temp [°C]	Tipo di sostanza inquinante	Concentrazione dell'inquinante in emissione [mg/ m <sup>3</sup> , a 0°C e 0,101Mpa]	Flusso di massa (kg/h)	Altezza punto emiss. dal suolo (m)	Diametro o lati sezione (m o mxm)	Tipo impianto di abbattimento (*)	Tenore di ossigeno di rif.
E1	Impianto di recupero energetico	15.000	continua	continua	≈ 170° ± 20°	Monossido di carbonio CO	150	2,25	11	φ 0,75 m, sez 0,44 m <sup>2</sup>	Torre di reazione a secco + filtro a maniche	11%

**VALORE LIMITE DI EMISSIONE (valori medi ottenuti con periodo di campionamento minimo di 30 minuti e massimo di 8 ore) [2]**

Punto emissione numero	Provenienza	Portata [m <sup>3</sup> /h a 0°C e 0,101 Mpa]	Durata emissione [h/giorno]	Frequenza emissione nelle 24 h	Temp [°C]	Tipo di sostanza inquinante	Concentrazione dell'inquinante in emissione [mg/ m <sup>3</sup> , a 0°C e 0,101Mpa]	Flusso di massa (kg/h)	Altezza punto emiss. dal suolo (m)	Diametro o lati sezione (m o mxm)	Tipo impianto di abbattimento (*)	Tenore di ossigeno di rif.
E1	Impianto di recupero energetico	15.000	continua	continua	≈ 170° ± 20°	Cadmio e i suoi composti, espressi come cadmio (Cd)	totale 0,05	0,00075	11	φ 0,75 m, sez 0,44 m <sup>2</sup>	Torre di reazione a secco + filtro a maniche	11%
						Tallio e i suoi composti, espressi come tallio (Tl)						
						Mercurio e i suoi composti, espressi come mercurio (Hg)	0,05	0,00075				
						Antimonio e suoi composti, espressi come antimonio (Sb)	totale 0,5	0,0075				
						Arsenico e suoi composti, espressi come arsenico (As)						
						Piombo e suoi composti, espressi come piombo (Pb)						
						Cromo e suoi composti, espressi come cromo (Cr)						
Cobalto e suoi composti, espressi come cobalto (Co)												



GIUNTA REGIONALE

						Rame e suoi composti, espressi come rame (Cu)						
						Manganese e suoi composti, espressi come manganese (Mn)						
						Nichel e suoi composti, espressi come nichel (Ni)						
						Vanadio e suoi composti, espressi come vanadio (V)						
						Zinco	5	0,075				

**Note:** [2] Il limite di intende rispettato se tutti i valori medi rilevati nel periodo di campionamento non superano i valori di emissione riportati. I valori medi su 30 minuti e i valori medi su 10 minuti sono determinati durante il periodo di effettivo funzionamento (esclusi i periodi di avvio e di arresto se non vengono inceneriti rifiuti) in base ai valori misurati, previa sottrazione del rispettivo valore dell'intervallo di confidenza al 95% riscontrato sperimentalmente.

VALORE LIMITE DI EMISSIONE (valori medi ottenuti con periodo di campionamento minimo di 6 ore e massimo di 8 ore)												
Punto emissione numero	Provenienza	Portata [m³/h a 0°C e 0,101 Mpa]	Durata emissione [h/giorno]	Frequenza emissione nelle 24 h	Temp [°C]	Tipo di sostanza inquinante	Concentrazione dell'inquinante in emissione [mg/ m³, a 0°C e 0,101Mpa]	Flusso di massa (kg/h)	Altezza punto emiss. dal suolo (m)	Diametro o lati sezione (m o mxm)	Tipo impianto di abbattimento (*)	Tenore di ossigeno di rif.
E1	Impianto di recupero energetico	15.000	continua	continua	≈ 170° ± 20°	Diossina e furani (PCDD+ PCDF) [3]	1*10 <sup>-7</sup>	1,5 * 10 <sup>-9</sup>	11	φ 0,75 m, sez 0,44 m²	Torre di reazione a secco + filtro a maniche	11%
						Idrocarburi policiclici aromatici (I.P.A.) [4]	0,01	0,00015				
						PCB-DL [5]	1*10 <sup>-7</sup>	1,5 * 10 <sup>-9</sup>				



GIUNTA REGIONALE

**Note:** [3] I valori limite di emissione si riferiscono alla concentrazione totale di diossine e furani, calcolata come concentrazione «tossica equivalente». Per la determinazione della concentrazione «tossica equivalente», le concentrazioni di massa delle seguenti policloro-dibenzo-p-diossine e policloro-dibenzofurani misurate nell'effluente gassoso devono essere moltiplicate per i fattori di equivalenza tossica (FTE) di seguito riportati, prima di eseguire la somma.

	FTE
2, 3, 7, 8 Tetraclorodibenzodiossina (TCDD)	1
1, 2, 3, 7, 8, 9 - Esaclorodibenzodiossina (HxCDD)	0,5
- Octaclorodibenzodiossina (OCDD)	0,1
1, 2, 3, 7, 8 - Pentaclorodibenzofurano (PeCDF)	0,1
1, 2, 3, 6, 7, 8 - Esaclorodibenzofurano (HxCDF)	0,1
1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 - Eptaclorodibenzofurano (HpCDF)	0,01
1, 2, 3, 7, 8 - Pentaclorodibenzodiossina (PeCDD)	0,001
1, 2, 3, 6, 7, 8 - Esaclorodibenzodiossina (HxCDD)	0,1
2, 3, 7, 8 - Tetraclorodibenzofurano (TCDF)	0,5
1, 2, 3, 4, 7, 8 - Esaclorodibenzofurano (HxCDF)	0,05
2, 3, 4, 6, 7, 8 - Esaclorodibenzofurano (HxCDF)	0,1
- Octaclorodibenzofurano (OCDF)	0,1
1, 2, 3, 4, 7, 8 - Esaclorodibenzodiossina (HxCDD)	0,1
1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 - Eptaclorodibenzodiossina (HpCDD)	0,1
2, 3, 4, 7, 8 - Pentaclorodibenzofurano (PeCDF)	0,01
1, 2, 3, 7, 8, 9 - Esaclorodibenzofurano (HxCDF)	0,01
1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 - Eptaclorodibenzofurano (HpCDF)	0,001

[4] Gli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) sono determinati come somma di:

- Benz[a]antracene	- Dibenz[a,h]antracene	- Benzo[b]fluorantene
- Benzo[j]fluorantene	- Benzo[k]fluorantene	- Benzo[a]pirene
- Dibenzo[a,e]pirene	- Dibenzo[a,h]pirene	- Dibenzo[a,i]pirene
- Dibenzo[a,l]pirene	- Indeno [1,2,3 -cd] pirene	

**Note:** [5] I valori limite di emissione si riferiscono alla concentrazione totale di PCB-DI, calcolata come concentrazione «tossica equivalente». Per la determinazione della concentrazione «tossica equivalente», le concentrazioni di massa delle seguenti PCB misurati nell'effluente gassoso devono essere moltiplicati per i fattori di equivalenza tossica (FTE) di seguito riportati, prima di eseguire la somma.

Congenero	Nome IUPAC	WHO-TEF
3,3',4,4'- TetraCB	PCB77	0,0001
3,4,4',5 - TetraCB	PCB81	0,0003
2,3,3',4,4' - PentaCB	PCB 105	0,00003
2,3,4,4',5 - PentaCB	PCB 114	0,00003
2',3,4,4',5 - PentaCB	PCB 118	0,00003
2',3,4,4',5 - PentaCB	PCB 123	0,00003
3,3',4,4',5- PentaCB	PCB 126	0,1
2,3,3',4,4',5 - HexaCB	PCB 156	0,00003
2,3,3',4,4',5' - HexaCB	PCB 157	0,00003
2,3',4,4',5,5' - HexaCB	PCB 167	0,00003
3,3',4,4',5,5' - HexaCB	PCB 169	0,03
2,3,3',4,4',5,5' - HeptaCB	PCB 189	0,00003



GIUNTA REGIONALE

VALORE LIMITE DI EMISSIONE (misure discontinue)												
Punto emissione numero	Provenienza	Portata [m <sup>3</sup> /h a 0°C e 0,101 Mpa]	Durata emissione [h/giorno]	Frequenza emissione nelle 24 h	Temp [°C]	Tipo di sostanza inquinante	Concentrazione dell'inquinante in emissione [mg/ m <sup>3</sup> , a 0°C e 0,101Mpa]	flusso di massa (kg/h)	Altezza punto emiss. dal suolo (m)	Diametro o lati sezione (m o mxm)	Tipo impianto di abbattimento (*)	Tenore di ossigeno di rif.
E1*emergenza	Impianto di recupero energetico	Emissione attivata solo in caso di emergenza (rif. normativo art. 272 c.5 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.)										
E2	Fase di triturazione, frantumazione e selezione metalli da pacchi carrozzeria	25.000	24	continua	Temperatura ambiente ± 10°	Polveri totali Ferro Alluminio Piombo Zinco Rame	10 5 5 3,5 5 3,5	0,25	11	φ 0,4 m, sez 0,126 m <sup>2</sup>	Filtro a maniche	--
E3	Fase di triturazione, frantumazione e selezione metalli da ceneri di pirolisi	25.000	12	discontinua	Temperatura ambiente ± 10°	Polveri totali Ferro Alluminio Piombo Zinco Rame	10 5 5 3,5 5 3,5	0,25	11	φ 0,4 m, sez 0,126 m <sup>2</sup>	Filtro a maniche	--
E4	Fase di stoccaggio del bicarbonato sodico Sfiato Silos [6]	non valut.	1	discontinua	amb.	Polveri totali	non valut.	non valut.	11	non valut.	Filtro a tessuto	--

Note: [6] Esente da campionamento in base alla lett. B dell'allegato 3 (Criteri Tecnici Applicativi) alla DGR 517/07 e s.m.i..

Art. 3

**VALIDITA' DEL PROVVEDIMENTO**

1. La validità del presente provvedimento è di **10 (dieci) anni** dalla data di notifica dello stesso, periodo comprensivo sia della fase di costruzione che di gestione dell'impianto, prorogabile fino a **12 (dodici) anni e/o 16 (anni)** in presenza di certificazione secondo la norma UNI EN ISO 14001 (D.lgs. 46/2014) o EMAS.

Art. 4

**PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DELL'IMPIANTO**

1. Si prescrivere che la MED srl comunichi preventivamente l'inizio dei lavori di cui alla realizzazione ed esercizio dell'istallazione IPPC denominata: "Centro integrato per il recupero di materiali ferrosi e non ferrosi - CaRe - Car Recycling", al competente Distretto provinciale dell'ARTA, alla Provincia di Teramo ed al Comune di Notaresco dove ha sede l'istallazione.
2. Si precisa che l'inizio dei lavori deve avvenire entro il termine perentorio di **12 (dodici) mesi** e l'avvio dell'esercizio **entro 36 (trentasei) mesi** dalla notifica del presente provvedimento (ai sensi dell'art. 45, co.7, lett.b) della L.R. 45/07 e s.m.i., salvo proroghe richieste ed eventualmente accolte dal SGR.
3. Si prescrive altresì che la fase di gestione dell'installazione debba essere preceduta dalla trasmissione al SGR della seguente documentazione completa e conforme ai sensi di legge:
  - ✓ Documentazione attestante la presentazione delle garanzie finanziarie in conformità a quanto stabilito al successivo punto art. 5);
  - ✓ Comunicazione del Direttore dei Lavori indicante:



## GIUNTA REGIONALE

- *l'ultimazione delle opere in conformità al progetto approvato;*
  - *l'avvenuta effettuazione con esito positivo della verifica di idoneità funzionale;*
  - *il nominativo del Responsabile della gestione dell'impianto, in possesso di idonee e documentate conoscenze tecniche;*
- ✓ Documentazione comprovante i regolari adempimenti alle procedure di cui al DPR n. 380/2001, certificato di agibilità dell'istallazione, reso dall'Autorità competente ai sensi delle vigenti normative in materia;
- ✓ Copia dell'autorizzazione prevista dal DPR n. 151/2011 e s.m.i. in materia di antincendio e predisposizione di presidi di protezione, così come previsti dalla medesima normativa;
- ✓ Data avvio dell'istallazione.
4. Si dispone che **entro 180 (centottanta) giorni** dalla comunicazione di avvio dell'installazione, salvo proroga accordata su motivata istanza dell'interessato, la Ditta presenti il certificato di collaudo dello stesso. Detto certificato deve attestare, tra l'altro, in funzione anche della tipologia di installazione:
- La conformità dell'installazione realizzata con il progetto approvato;
  - L'idoneità delle singole opere civili ed elettromeccaniche dell'installazione a conseguire i rispettivi risultati funzionali;
  - Il regolare funzionamento dell'installazione nel suo complesso a regime di minima e di massima potenzialità;
  - L'idoneità dell'installazione a garantire il rispetto dei limiti di legge ovvero di quelli prescritti come condizione nel provvedimento di approvazione.
5. Si prescrive che la Ditta provveda ad inviare il certificato di collaudo dell'istallazione anche al competente Distretto Provinciale dell'ARTA, alla Provincia di Teramo ed al Comune dove ha sede l'impianto.
6. In merito al periodo che deve intercorrere fra la messa in esercizio e la messa a regime dell'impianto si prescrive inoltre che:
- Almeno 15 giorni prima della messa in esercizio degli impianti, l'azienda dovrà darne comunicazione all'Autorità Competente, al Comune, al Distretto Arta, al Dipartimento Provinciale della ASL competenti per territorio;
  - Durante la marcia controllata, eseguita in un periodo continuativo di 15 gg, l'azienda dovrà effettuare almeno tre autocontrolli, preferibilmente non consecutivi: uno il primo giorno e uno un giorno intermedio, nelle condizioni più gravose di esercizio;
  - Entro 45 gg dalla data fissata per la messa a regime dell'impianto, l'impresa dovrà comunicare all'Autorità Competente, al Comune, all'Arta ed all'ASL i dati relativi alle emissioni misurate durante la marcia controllata;
7. Si richiama altresì la Ditta all'osservanza della Legge n. 132 del 01.12.2018, che all'art. 26-bis introduce obblighi relativi al "**Piano di emergenza interno**", per gli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti, nonché delle linee guida introdotte con le circolari emanate dal Ministero dell'Interno e Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Mare. Il Piano di emergenza interno dovrà essere aggiornato ogni tre anni e dovrà essere trasmesso alla Prefettura competente per territorio, dandone riscontro al Servizio Gestione Rifiuti.

### Art. 5

#### **GARANZIE FINANZIARIE**

1. Prima della data di avvio delle operazioni di gestione dell'istallazione la MED srl dovrà presentare al Servizio Gestione Rifiuti le garanzie finanziarie adeguate ai sensi della **DGR n. 254 del 28/04/2016**.



GIUNTA REGIONALE

**Art. 6**  
**RIFIUTI**

1. L'impianto è autorizzato per il trattamento dei rifiuti di cui alla tabella sotto riportata nella quale sono evidenziati quantitativi massimi e relative operazioni per codice CER.

**RIFIUTI AVVIATI A TRATTAMENTO**

MODALITA' DI CONTROLLO E ACCETTAZIONE RIFIUTI									
Codici CER ammessi	Provenienza	Capacità massima del deposito		Quantità Annuale (ton)		Area di stoccaggio	Modalità di stoccaggio	Destinazione	Tempo di permanenza massimo
		t	m <sup>3</sup>	Perico-losi	Non Peric.				
CER 16 01 06 CER 16 01 17 CER 16 01 18 CER 16 01 22	Esterna	ca 3.840	ca 4.400	--		MR1 MR2			
CER 10 02 10 CER 12 01 99 <sup>1</sup> CER 12 01 01 CER 12 01 02 CER 15 01 04 CER 17 04 05 CER 19 01 02 CER 19 10 01 CER 19 12 02	Esterna	ca 480	ca 550	--	ca 45.000	MR3	Cumuli parzialmente confinati	Fase I - Riduzione, selezione e recupero delle componenti metalliche riciclabili	In genere 816 ore (Salvo condizioni particolari, es. manutenzione, fermo impianto, ecc.)  Max 1 anno
CER 11 05 01 CER 12 01 03 CER 12 01 04 CER 15 01 04 CER 17 04 01 CER 17 04 02 CER 17 04 03	Esterna	ca 480	ca 550	--		MR4			


<sup>1</sup> Si precisa che il codice 120199 si riferisce esclusivamente a cascami di lavorazione in ferro, acciaio e ghisa.



GIUNTA REGIONALE

MODALITA' DI CONTROLLO E ACCETTAZIONE RIFIUTI									
Codici CER ammessi	Provenienza	Capacità massima del deposito		Quantità Annuia (ton)		Area di stoccaggio	Modalità di stoccaggio	Destinazione	Tempo di permanenza massimo
		t	m <sup>3</sup>	Perico-losi	Non Peric.				
CER 17 04 04 CER 17 04 06 CER 17 04 07 CER 19 10 02 CER 19 12 03 CER 20 01 40									
Fluff CER 19 10 03*	Interna Fase I	ca 70	ca 310	ton CER 191003*		MR5	Cumuli confinati	Fase II - Separazione termochimica dello scarto prodotto dalle attività di riduzione, selezione e recupero e contestuale valorizzazione energetica della componente non riciclabile	In genere 48 ore  (Salvo condizioni particolari, es. manutenzio- ne, fermo impianto, ecc.)  Non verranno comunque superati i 3 mesi
Fluff CER 19 10 04				+ ton CER 191004  = 11.500 ton					
Carbone di pirolisi (contenente metalli) CER 19 01 18 CER 19 01 17*	Interna Fase II	ca 18	ca 80		ca 4.500	MR6	Cassone scarrabile	Fase III - Selezione e recupero della componente metallica del residuo solido generato della fase di separazione termochimica.  Fase I - Riduzione, selezione e recupero delle componenti metalliche riciclabili	In genere 30 ore  (Salvo condizioni particolari, es. manutenzio- ne, fermo impianto, ecc.)  Non verranno comunque superati i 3 mesi

NOTA: come riportato nell'Elaborato Tecnico Descrittivo tra le attività IPPC è stata inserita anche l'accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi (punto 5.5 All. VIII Parte II D. Lgs. 152/06) poiché a scopo precauzionale, si è considerato che l'aliquota di fluff prodotto con caratteristiche di pericolo, fosse superiore alla soglia dei 50 Mg.



## GIUNTA REGIONALE

### Art. 7 **PRESCRIZIONI**

1. La Ditta deve attenersi alle seguenti prescrizioni:

#### **AUSL 4 Teramo - Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di lavoro - Presidio di Giulianova:**

1. *Nella fase di realizzazione dell'opera venga rispettato tutto quanto dettato dalle Norme di igiene e sicurezza del lavoro, ovvero dal D.lgs 81/08 e ss mm ed iii ed in particolare dal Titolo IV (cantieri temporanei o mobili) e dagli allegati a cui esso rimanda;*
2. *Per quanto attiene gli interventi di adeguamento e sostituzione, ovvero inertizzazione, dell'attuale copertura in eternit del capannone esistente, venga rispettato tutto quanto previsto dal capo III, Titolo IX, del D.Lgs 81/08, ricordando che le operazioni di bonifica della copertura in eternit, vanno effettuate preventivamente alle altre operazioni previste nel progetto, affidando i lavori a ditta specializzata;*
3. *...dal momento in cui l'impianto per il recupero di materiali ferrosi e non, entra in esercizio, il datore di lavoro ha l'obbligo di effettuare immediatamente la valutazione dei rischi, elaborando il relativo documento entro 90 giorni dalla data di inizio dell'attività (art. 28, comma 3-bis del D.Lgs 81/08);*
4. *Si raccomanda la previsione di appropriate misure per evitare che le scelte tecniche adottate possono causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno, verificando periodicamente il perdurare dell'assenza di rischio (art. 18, comma 1, lettera q del D.Lgs 81/08);*


#### **ARTA Abruzzo - Direzione Centrale.**

1. **Prescrizioni giudizio VIA:** ....L'azienda effettui una campagna di monitoraggio della qualità dell'aria post operam, da effettuarsi in accordo con l'ARTA.... La campagna di monitoraggio dovrà essere effettuata entro un anno dall'avvio delle attività;
2. **Trattamento rifiuti:**
  - ✓ Con riferimento alla BAT 5 "Operazioni di movimentazione e trasferimento dei rifiuti debitamente documentate, convalidate prima dell'esecuzione e verificate dopo l'esecuzione"....la prescrizione va applicata per la movimentazione e trasferimento dei rifiuti provenienti dall'esterno e diretti verso impianti terzi ;
  - ✓ A partire dall'avvio dell'attività, l'azienda dovrà dare attuazione ad un sistema di gestione ambientale puntualmente conforme alla BAT I del Documento sulle BAT Conclusions. Nei report annuali si dovrà dare evidenza di quanto attuato;
  - ✓ A partire dall'avvio dell'attività, l'azienda dovrà aver predisposto e dovrà attuare e riesaminare un piano di gestione del rumore che includa tutti gli elementi indicati alla BAT 17 e alla BAT 18. Le azioni previste e poste in essere dovranno essere oggetto di specifica relazione nel report annuale;
  - ✓ L'azienda dovrà attuare tutte le misure previste dalla BAT per prevenire le emissioni da incidenti e limitarne le conseguenze, con particolare riferimento alla BAT 21, BAT 26, BAT 27. Nel report annuale si dovrà relazionare sulle azioni previste e su quanto attuato; Con riferimento alla BAT 26, i contenitori metallici devono essere avviati a triturazione solo se accompagnati da una dichiarazione di pulizia o avvenuta bonifica. Con riferimento alla BAT 27, si ritiene che l'azienda debba applicare, a tutela degli operatori, serrande di sovrappressione appositamente dimensionate;
3. **Consegna e ricezione rifiuti:** L'azienda è tenuta ad elaborare procedure di ricezione dei rifiuti in linea con l'art. 237 septies del D.Lgs.152/2006;
4. **Processo di recupero:** Si specifica che il CER 120199 potrà essere ammesso all'impianto solo se costituito da materiale metallico recuperato; In riferimento all'attività di recupero finalizzata all'end of waste, l'azienda dovrà fare riferimento al regolamento europeo 333/2011 per metalli ferrosi e di alluminio, mentre per gli altri metalli occorre che l'azienda faccia esplicito riferimento al DM 5/2/98, sia per le caratteristiche dei rifiuti da avviare a recupero, sia per le caratteristiche delle materie che hanno cessato la qualifica di rifiuto;
5. **Apparecchiature previste nel progetto:** ...Eventuali variazioni nel modello e nelle caratteristiche delle apparecchiature dovranno garantire le medesime o migliori prestazioni in termini di impatto acustico e di altre prestazioni ambientali rispetto alle apparecchiature sopra indicate;
6. **Messa in riserva:** La messa in riserva dei rifiuti dovrà essere effettuata nel pieno rispetto della Circolare del MATTM prot. 1121 del 21/01/2019. L'azienda invierà, entro tempistiche stabilite dall'A.C., un prospetto di corrispondenza puntuale fra quanto previsto dalla Circolare e le modalità di stoccaggio e gestione dei rifiuti;



## GIUNTA REGIONALE

7. Considerato che il CER del rifiuto costituito da Carbone di Pirolisi può essere identificato con 190117\*, rifiuti della pirolisi, contenenti sostanze pericolose, occorre che la documentazione progettuale e planimetrica individui in via conservativa entrambi i CER;
8. **Attività di recupero da rifiuti:**
- ✓ I rifiuti devono essere stoccati in aree dedicate, separate rispetto alle aree adibite a stoccaggio di materie che hanno cessato la qualifica di rifiuto e di materie prime. Dovrà essere utilizzata idonea cartellonistica illustrativa del materiale in deposito e dovranno apporsi chiare delimitazione delle aree (p.e. mediante segnaletica orizzontale) o eventualmente anche mobili (p.e. barriere tipo new jersey, ecc);
  - ✓ Per i rifiuti sottoposti a pirolisi/incenerimento, l'azienda deve predisporre ed attuare procedure di ricezione dei rifiuti conformi all'art. 237 septies del D. Lgs. 152/06. Le suddette procedure devono prevedere:
    - campionamenti ed analisi del fluff prima della pirolisi;
    - campionamenti ed analisi del gas di pirolisi prima dell'incenerimento. A tale scopo, l'azienda deve realizzare un punto di campionamento al fine di effettuare i necessari prelievi e le analisi periodiche.Le analisi da effettuare sui suddetti rifiuti devono essere finalizzate a determinare la concentrazione almeno dei parametri di cui all'art. 237 sexies c. 2 lettera b del D.Lgs. 152/06;
9. **Stato del sito:** Prima dell'entrata in esercizio dell'impianto la Ditta dovrà realizzare un nuovo piezometro, oltre i due già realizzati, in modo da consentire la ricostruzione della superficie piezometrica, secondo le indicazioni delle linee guida ARTA. Durante la realizzazione del piezometro, dovranno essere prelevati campioni di terreno su cui effettuare uno screening analitico completo e successivamente la Ditta dovrà inviare una relazione idrogeologica riportante tutte le informazioni indicate nella linea guida ARTA soprariportata. In seguito l'Azienda dovrà sottoporre a monitoraggio annuale le acque dei tre piezometri, ricercando ph, conducibilità, potenziale redox, metalli, idrocarburi totali, solventi clorurati cancerogeni e non cancerogeni. Il monitoraggio del suolo dovrà essere ripetuto con cadenza decennale e questo dovrà essere inserito nel PMC.
10. **Relazione di riferimento:** .....nelle more dell'emanazione di una nuova direttiva nazionale in sostituzione del DM 272/2014, si ritiene che la dichiarazione dell'azienda di esclusione dall'obbligo di redigere la relazione di riferimento possa considerarsi accoglibile solo a condizione che vengano messi in atto tutti i necessari accorgimenti tecnici e gestionali al fine di escludere il rischio di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee e superficiali, sia in condizioni normali sia in condizioni di emergenza;
11. **Bilancio idrico:** L'azienda dovrà installare i necessari contatori per contabilizzare le voci del bilancio idrico e dovrà dettagliare nel report annuale i consumi idrici per ogni sezione di impianto;
12. **Scarichi idrici:** Per le acque di prima pioggia dovrà essere garantito il rispetto dei VLE di cui alla tab. 3 all.5 alla parte III del D.Lgs 152/2006 colonna di scarico in pubblica fognatura; L'azienda dovrà elaborare apposita procedura operativa di ispezione del pozzetto disoleatore con frequenza bimestrale, con rimozione dell'eventuale olio raccolto e pulizia o sostituzione del filtro. Gli interventi di verifica e manutenzione del filtro e del pozzetto devono essere opportunamente registrati;
13. **Emissioni in atmosfera:**
- Filtri a maniche:** I sistemi di abbattimento filtri a maniche devono essere dotati di misuratori di pressione differenziale con dispositivi di allarme atti a segnalare eventuali malfunzionamenti; In caso di malfunzionamento di un sistema di abbattimento tale da non consentire il rispetto dei VLE, l'azienda dovrà prontamente avviare le operazioni di fermata dell'impianto connesso con lo stesso sistema di abbattimento nel rispetto delle procedure di sicurezza.
- Punto di emissione E1:**
- Il punto di emissione E 1 deve essere dotato di SMCE conforme al titolo III bis della parte IV del D. Lgs. 152/06, alla norma UNI 14181 ed alle Linee Guida Ispra 87 "Guida tecnica per i gestori dei sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni in atmosfera (SME)", i cui dati dovranno essere condivisi in tempo reale con il Distretto Arta di Teramo, secondo modalità che dovranno essere concordate con quest'ultimo;
  - L'azienda dovrà, prima dell'avvio dell'attività, inviare il Manuale di Gestione dello SME, preventivamente condiviso con il Distretto ARTA di Teramo, che deve costituire parte integrante dell'AIA;
  - Il QRE proposto dall'azienda nell'ETD per il camino E 1 è conforme alle indicazioni dell'allegato 1, titolo IIIbis alla parte IV del D. Lgs. 152/06 con le seguenti specificazioni:



## GIUNTA REGIONALE


- ✓ La valutazione dell'osservanza dei valori limite deve essere effettuata secondo le indicazioni del punto C dell'allegato I al titolo III bis della parte IV del D. Lgs. 152/06. Il manuale di gestione dello SME deve essere elaborato in modo da darne evidenza;
  - ✓ Come previsto dall'art. 237 quattordicesimo del D. Lgs. 152/06, deve essere effettuato anche il monitoraggio in continuo del parametro NH<sub>3</sub>;
  - ✓ Deve essere misurata e registrata in continuo la temperatura dei gas vicino alla parete interna della camera di combustione;
  - ✓ Il monitoraggio dei parametri misurati in discontinuo deve essere effettuato con cadenza trimestrale per il primo anno di funzionamento e con cadenza almeno quadrimestrale successivamente, come indicato al c. 7 dell'art. 237 quattordicesimo del D. Lgs. 152/06;
  - ✓ L'impianto di incenerimento deve essere progettato, realizzato, gestito e sottoposto a manutenzione secondo quanto previsto al titolo III bis della parte IV del D. Lgs. 152/06; L'azienda dovrà produrre una specifica tecnica del forno che attesti il funzionamento dichiarato, nonché effettuare le opportune verifiche;
14. **Malfunzionamenti o anomalie di processo:** In riferimento all'impianto di incenerimento in caso di anomalie di processo e dei sistemi di abbattimento, tali da non consentire il rispetto dei VLE, l'azienda deve tempestivamente avviare la procedura di fermata dell'impianto.  
Durante l'avvio e l'arresto dell'impianto di incenerimento, l'azienda non può bruciare rifiuti, come stabilito all'art. 237 octies del D. Lgs. 152/06, c. 11. A tale scopo, occorre che l'azienda sia dotata di un sistema automatico che impedisca l'alimentazione del pirogas in camera di combustione fino a quando la temperatura sia inferiore a 850°C (se il gas di pirolisi ha concentrazione di cloro inferiore all'1%) o a 1100 °C (se la concentrazione di cloro è superiore).  
Nel manuale di gestione dello SME, l'azienda dovrà descrivere in modo dettagliato le fasi di avvio ed arresto e la loro durata, indicando altresì quali parametri definiscono il minimo tecnico.
15. **Deposito temporaneo dei rifiuti:** Le aree di deposito temporaneo dei rifiuti dovranno essere separate dalle aree di messa in riserva e dalle aree adibite a deposito di materie prime, evidenziate mediante apposita cartellonistica e delimitate opportunamente. Il deposito dei rifiuti dovrà essere effettuato nel rispetto delle disposizioni di cui alla Circolare 1121 del 21/01/2019.
16. **Rumore:** L'azienda dovrà effettuare il collaudo acustico post operam, finalizzato a verificare il rispetto dei VLE compreso il differenziale anche in periodo notturno presso i recettori più prossimi, inviandone gli esiti all'A.C. ed all'ARTA entro un anno dall'avvio dell'impianto. I rilievi e la relazione dovranno essere effettuati secondo le indicazioni del paragrafo "Impatto Acustico" della Linea Guida Arta. La relazione di impatto acustico dovrà essere aggiornata con cadenza triennale.

### Provincia di Teramo- Settore 1.4 – Tutela e valorizzazione ambiente:

1. I rifiuti derivanti dalle operazioni di recupero devono essere identificati di norma con i codici CER del capitolo 1912 dell'allegato A parte IV del D.lgs 152/2006 e s.m.i.;
2. Per i rifiuti identificati con EER 120199 nel registro di carico e scarico, nello spazio riservato alle annotazioni, devono essere indicate le caratteristiche del rifiuto, così come le stesse informazioni devono essere riportate nel formulario di identificazione rifiuti;
3. Per l'operazione di recupero R4 dei rifiuti costituiti da ferro, acciaio, alluminio e sue leghe, rame e sue leghe, è necessario il possesso delle certificazioni di cui all'art. 6, comma 5, del Reg. (CE) 715/2013;
4. L'impianto deve disporre di sostanze da utilizzare per l'assorbimento dei liquidi in caso di sversamenti accidentali;
5. I rifiuti pericolosi allo stato liquido devono essere stoccati in idonei contenitori dotati di bacino di contenimento;


### Ruzzo Reti S.p.A.

1. Autorizzazione allo scarico di acque meteoriche di prima pioggia, provenienti da attività di trattamento e recupero di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi (Autorizzazione Prot. n. 7146 del 28/02/2019) con le seguenti condizioni:
  - Le acque meteoriche di prima pioggia potranno essere scaricate in pubblica fognatura previo idoneo trattamento depurativo;
  - Lo scarico di acque reflue domestiche è sempre ammesso in pubblica fognatura nel rispetto del Regolamento del Gestore;



## GIUNTA REGIONALE

- *Gli scarichi delle acque meteoriche di prima pioggia dovranno rispettare i limiti previsti nella tabella 3 dell'allegato 5 alla parte terza, scarico in rete fognaria, del D. Lgs. 152/06;*
- *Il titolare dovrà provvedere a proprie spese ad installare idonei sistemi e/o effettuare le necessarie operazioni che permettano il rispetto dei limiti di cui sopra;*
- *Dovranno essere adottate le misure necessarie onde evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento;*
- *Relativamente alle acque di dilavamento del piazzale di origine meteorica, potranno essere scaricate in pubblica fognatura solo le acque di prima pioggia, ovvero quelle corrispondenti ai "primi 40 metri cubi per ettaro sulla superficie scolante servita dalla fognatura, per eventi meteorici distanziati tra loro di almeno sette giorni, restando escluse da tale computo le superfici coltivate" in accordo a quanto previsto all'art. 12, comma 1, lettera a) della L.R. n. 31 del 29.07.2010;*
- *In funzione di quanto descritto al punto precedente, il sistema di accumulo/smaltimento dovrà garantire lo svuotamento della vasca nelle modalità previste dalla L.R. n. 31 del 29.07.2010;*
- *Nella proprietà privata, dovrà essere mantenuto in piena efficienza un pozzetto contenente un sifone del tipo Firenze. Tale pozzetto dovrà avere opportune dimensioni, in modo che il sifone sia sempre libero;*
- *Il richiedente dovrà garantire la presenza e l'idoneo funzionamento di un pozzetto per le acque reflue di cui al punto 6; tale pozzetto, da utilizzarsi per il prelievo campioni, dovrà essere ubicato prima del ricongiungimento con la linea di scarico proveniente dai servizi igienici, e dovrà avere chiusura ermetica con dimensioni minime di mt 0,80 x 0,80;*
- *In relazione al periodo di validità del presente provvedimento ed ai volumi di prima pioggia scaricati in pubblica fognatura, il Gestore richiederà il corrispettivo annuale per il servizio di fognatura e depurazione sulla base delle tariffe correnti, di quanto disposto dal Regolamento del Servizio di fognatura e depurazione della Ruzzo Reti Spa, e dell'estensione delle aree scoperte impermeabilizzate dichiarate dal titolare per m2 5500. In alternativa, il titolare dello scarico ha facoltà di installare opportuno misuratore di portata con relativo totalizzatore per il computo delle acque di prima pioggia immesse in pubblica fognatura, i cui volumi annuali dovranno essere comunicati al gestore entro il 31 gennaio dell'anno successivo;*
- *Le acque di dilavamento meteoriche di tetti e coperture in genere, non potranno essere immesse in pubblica fognatura acque nere, ma dovranno pervenire ad altro corpo recettore, previa comunicazione all'Ente di competenza ai sensi della L.R. n. 31 del 29-07-2010;*
- *Le acque meteoriche di seconda pioggia non potranno essere immesse in pubblica fognatura acque nere, ma, attraverso idoneo sistema scolmatore, dovranno pervenire ad altro corpo recettore, previa comunicazione all'Ente di competenza ai sensi della L.R. n. 31 del 29-07-2010;*
- *Al fine di consentire quanto detto nel precedente punto, dovrà essere installato apposito pozzetto scolmatore o analogo sistema di by-pass;*
- *Il punto di immissione degli scarichi in pubblica fognatura ed il pozzetto di ispezione dovranno essere resi sempre accessibili all'organo tecnico di controllo;*
- *E' vietato lo scarico diretto in pubblica fognatura di percolati e/o liquidi in genere, nonché di materiali solidi provenienti dalle lavorazioni, dalla movimentazione o deposito dei rifiuti; tali reflui dovranno essere smaltiti secondo quanto previsto dalla normativa vigente. A tale proposito, a richiesta del gestore, dovranno essere mostrate e/o inviate evidenze in merito (formulari di trasporto, registro di carico/scarico, ecc.);*
- *Il titolare dello scarico dovrà impedire, attraverso opportune soluzioni tecniche, l'invio in pubblica fognatura di materiale grossolano; eventuale materiale grigliato dovrà essere smaltito in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente;*
- *Il titolare è tenuto a provvedere a tutte le operazioni di manutenzione al fine di garantire il corretto funzionamento dei dispositivi di trattamento delle acque reflue di prima pioggia, secondo le modalità e le scadenze temporali riportate nei relativi manuali tecnici di riferimento e comunque alla rimozione del materiale sedimentato nella vasca di accumulo almeno una volta all'anno. I rifiuti risultanti da tali attività dovranno essere gestiti secondo la normativa vigente, e le relative evidenze documentali dovranno essere rese disponibili a richiesta del Gestore;*
- *Il richiedente dovrà comunicare al Gestore la data di attivazione dello scarico con un anticipo di almeno 7 (sette) giorni;*
- *Entro 60 (sessanta) giorni, o comunque in occasione del primo evento meteorico utile, e successivamente con cadenza annuale per tutta la durata della presente autorizzazione (rif. punto 27),*



## GIUNTA REGIONALE

*dovrà essere inviato un certificato di analisi delle acque di prima pioggia dal dilavamento dei piazzali, con riferimento ai parametri della tab. 3 in all. 5 del D.lgs 152/06 tipizzanti lo scarico. Il certificato dovrà in ogni caso contenere la valutazione dei parametri COD, Solidi Sospesi Totali, Idrocarburi Totali, Tensioattivi Totali, Alluminio, Mercurio, Zinco, Piombo, Nichel, Ferro, Rame, Cadmio, Grassi e oli animali/vegetali, Solventi organici aromatici, Solventi organici azotati;*

- *La manutenzione ordinaria dei fognoli di allaccio è a totale cura e spese dell'utente;*
- *I pozzetti intermedi, come anche quelli di prescrizione, dovranno essere impermeabilizzati. I chiusini d'ispezione dovranno essere in ghisa o altro materiale idoneo, non facilmente deteriorabile, e le loro dimensioni minime dovranno essere di cm. 50 x 50;*
- *La ditta dovrà comunicare immediatamente al Gestore ogni eventuale disservizio che potrà comportare variazioni quantitative e qualitative del refluo scaricato;*
- *Ogni modifica delle caratteristiche quali-quantitative dello scarico sarà soggetta a richiesta di autorizzazione, con eventuale variazione del regime autorizzativo.*
- *In relazione ad eventuali nuove acque prelevate da fonti diverse dall'acquedotto (corso d'acqua superficiale, sorgente privata, pozzo, ecc.) non comunicate in occasione della presente istanza da scaricarsi in pubblica fognatura, dovrà essere preventivamente inoltrata richiesta di autorizzazione allo scarico ai sensi della vigente normativa;*
- *I tubi di allaccio al pubblico collettore dovranno essere di materiale idoneo, impermeabili e di diametro non inferiore a mm. 160;*
- *La pendenza minima dovrà essere non inferiore all'1%;*
- *La presente autorizzazione allo scarico ha la validità del provvedimento di A.I.A. il cui rinnovo dovrà essere richiesto secondo le modalità e i tempi previsti dalla vigente legislazione;*
- *In caso di inosservanza delle prescrizioni assegnate, ai sensi dell'art. 130 del D.lgs. 152/06, si procederà, secondo la gravità dell'infrazione:*
  - *alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze;*
  - *alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;*
  - *alla revoca dell'autorizzazione, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.*

### **Servizio Gestione Rifiuti:**

1. Al fine di evitare la presenza, la gestione e lo smaltimento di sorgenti radioattive o materiali contaminati fuori dalle condizioni previste dal D.Lgs. 230/95 e s.m.i., per determinare l'eventuale presenza di radionuclidi nel materiale conferito negli impianti e per limitare e salvaguardare il personale impegnato dalle eventuali esposizioni radioattive, si prescrive alla Società beneficiaria del presente provvedimento quanto segue:
  - di installare presso l'impianto attrezzature per il controllo radiometrico dei rifiuti conferiti e di inviare apposita informativa di conoscenza alle Province e ai distretti dell'ARTA di riferimento;
  - di individuare e realizzare aree attrezzate all'interno degli impianti, o in zone esterne accessorie; ai fini dell'esecuzione di tutte le verifiche/attività previste dalle procedure di sorveglianza radiometrica;
  - di nominare un tecnico incaricato quale Esperto Qualificato in radioprotezione ex D.Lgs 230/95, con compiti di supporto all'azienda nell'istituzione del sistema di sorveglianza e del Piano di Intervento, nonché per il rilascio delle previste attestazioni;
  - di stabilire in sei mesi i tempi per l'organizzazione del sistema di verifica e controllo radiometrico e di acquisto della strumentazione necessaria ed altri sei mesi per la messa in funzione degli impianti e formazione del personale;


### **Comune di Notaresco**

#### **1. Nulla Osta impatto acustico:**

- a) *La Ditta è tenuta comunque ad adeguarsi alle future disposizioni che il Piano di classificazione dovesse prevedere nella zona ove è ubicata l'attività;*
- b) *Nel caso di mancato rispetto o dei limiti di zona o del criterio differenziale, al fine di rientrare nei limiti di legge, l'Azienda dovrà attuare gli interventi di bonifica e mitigazione acustica.*

#### **2. Parere sanitario:**

- ✓ *Il rispetto di tutte le condizioni fissate dalla normativa vigente in materia di ambiente e sanità pubblica;*



## GIUNTA REGIONALE

- ✓ *Il puntuale rispetto di tutte le prescrizioni che gli organi competenti in materia di ambiente e salute hanno già o vorranno prescrivere in sede di rilascio di AIA;*
- ✓ *L'attuazione del Piano di monitoraggio e controllo sulle matrici aria acqua suolo rumore e se del caso, sottosuolo.*

### **Soprintendenza archeologica Belle Arti e Paesaggio dell'Abruzzo:**

- a) *Al fine della tutela archeologica, si ricorda che "in caso di rinvenimenti archeologici nel corso dei lavori, la ditta interessata, la Direzione dei Lavori e l'impresa appaltatrice sono tenuti al rigoroso rispetto di quanto stabilito dall'art. 90 del D.Lgs.n. 42/2004 e ss.mm.ii. che stabilisce l'obbligo di immediata denuncia nel termine di ventiquattro ore alla Soprintendenza archeologica Belle Arti e Paesaggio dell'Abruzzo, anche per il tramite del Sindaco o dell'Autorità di Pubblica Sicurezza del rinvenimento, lasciandolo nelle condizioni e nel luogo del rinvenimento;*
- b) *Le saracinesche dei nuovi ingressi carrabili e di quelli da modificare dovranno essere coerenti con quanto esistente e di colorazione quanto più simile alla tinteggiatura del capannone, evitando tinte vivaci ed impattanti;*
- c) *Per le vetrate del volume aggiunto a nord non dovranno essere utilizzati vetri a specchio;*
- d) *Come da indicazione planimetrica di progetto l'area oggetto di riconversione funzionale dovrà essere perimetrata con alberature di medio-alto fusto, al fine di mitigare l'impatto visivo nel contesto paesaggistico; si consiglia l'uso delle seguenti essenze dal portamento eretto e adatte ad un clima fluviale: Populus nigra "Italica" o P. nigra pyramidalis – detto pippo cipressino; Carpinus Betulus "Fastigiata" (o "Pyramidalis") di forma conica, mentre il Cupressus leylandii, sempreverde, potrebbe essere impiegato in caso di necessità per occultare permanentemente dei punti del piazzale.*

### **Art. 8**

#### **RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI**

1. La MED Srl è tenuta al rispetto dei limiti, prescrizioni, condizioni e degli obblighi contenuti nella presente autorizzazione. Il mancato rispetto comporta l'adozione dei provvedimenti riportati dall'art. 29 *decies*), comma 9 e delle sanzioni di cui all'art. 29-*quattordecies* del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i.

### **Art. 9**

#### **OBBLIGHI E RACCOMANDAZIONI**

1. La presente autorizzazione è condizionata al rispetto dei seguenti obblighi e raccomandazioni:
  - a) Sono fatte salve eventuali ulteriori autorizzazioni, visti, pareri, Nulla-Osta e prescrizioni di competenza di altri Enti ed Organismi, nonché altre disposizioni e direttive vigenti specifiche nella materia; sono fatti salvi, infine, eventuali diritti di terzi;
  - b) Nell'installazione oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività, ancorché afferenti alla gestione dei rifiuti e, così come già previsto dalle vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e/o alle attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;
  - c) Il titolare e/o gestore dell'impianto, nel momento del conferimento dei rifiuti, ha l'obbligo di effettuare i seguenti adempimenti:
    - Accertare che il conferitore sia munito di regolare iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori ambientali;
    - In caso di conferimento effettuati da parte di privati cittadini, i rifiuti possono essere accettati nei limiti quantitativi e nelle frequenze direttamente connesse alla normale attività domestica e, comunque, nel rispetto del Regolamento di igiene urbana del Comune ove ha sede l'impianto;
    - I conferimenti di rifiuti effettuati dai soggetti di cui alla tipologia prevista dall'art. 266, comma 5, D.lgs. 152/2006 e s.m.i. possono avvenire esclusivamente per le tipologie riconducibili alla propria attività di commercio ambulante;
    - In caso di conferimenti anomali il titolare e/o gestore dell'impianto ha altresì l'obbligo di segnalare le predette irregolarità agli organi di controllo competenti per territorio;



## GIUNTA REGIONALE

2. Rispetto, per quanto applicabile, di quanto stabilito dall'art. 189 del D. lgs. n. 152/06 e s.m.i. in merito al Catasto dei Rifiuti;
3. Puntuale rispetto di quanto ulteriormente previsto nel D. lgs. n. 152/06 e s.m.i. e nella normativa regionale di settore;
4. Deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, la incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
5. Rendere disponibili al pubblico sul proprio sito internet o mediante altro mezzo ritenuto idoneo, i risultati dei monitoraggi prescritti nel presente provvedimento;
6. La conformità ai valori limite di emissione e di portata riportati sul QRE;
7. Aderire, come previsto dalle MTD, ad un Sistema di Gestione Ambientale (ISO 14001, EMAS).

### **Art. 10**

#### **COMUNICAZIONI IN CASO DI MALFUNZIONAMENTO**

1. In caso di malfunzionamento e/o anomalie di processo la MED srl è tenuta a:
  - a) Comunicazione senza ritardo e comunque entro otto (8) ore dall'evento al Sindaco, al Distretto Provinciale Arta ed all'Autorità Competente. Nella comunicazione dovranno essere riportate le cause dell'evento, gli interventi immediati che si intendono adottare e la stima temporale del ripristino delle normali condizioni di esercizio;
  - b) Qualora risulti tecnologicamente impossibile evitare il superamento dei valori limite di emissione autorizzati, tale condizione non può protrarsi oltre il tempo strettamente necessario al ripristino del normale funzionamento e comunque non oltre 24 ore dal verificarsi del superamento;
  - c) In caso di malfunzionamento prolungato è opportuno che la situazione sia opportunamente monitorata mediante analisi in continuo o discontinue con cadenza almeno giornaliera e trasmesse tempestivamente al Distretto Provinciale Arta competente ed all'Autorità Competente;
  - d) I periodi di malfunzionamento devono essere annotati su apposito Registro dal quale evincere il giorno, la durata, le comunicazioni agli enti, le azioni intraprese;

### **Art. 11**

#### **COMUNICAZIONI IN CASO DI DISMISSIONE DELL'ATTIVITA'**

1. In caso di dismissione definitiva dell'attività il Gestore dell'impianto è tenuta a:
  - a) Inviare comunicazione, con un anticipo di almeno 15 giorni, alla Regione Abruzzo, al Comune di Notaresco, all'Arta, alla Provincia e alla ASL competenti per territorio;
  - b) Predisporre un "*Piano di indagini ambientali*", redatto secondo le "Linee Guida per indagini ambientali" approvate con la DGR n. 460 del 04/07/2011 ai sensi dell'art. 9 (Siti industriali dimessi), dell'Allegato 2 (Disciplinare tecnico per la gestione e l'aggiornamento dell'anagrafe dei siti contaminati - luglio 2007) alla L.R. 45/07 e s.m.i.;
  - c) Inviare il Piano sopra richiamato alla Regione Abruzzo - Servizio Gestione Rifiuti, Ufficio Attività Tecniche – al Comune di Notaresco, all'Arta, alla Provincia e alla ASL competenti per territorio;

### **Art. 12**

#### **EFFICACIA DELL'AUTORIZZAZIONE**

1. L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data di notifica alla MED srl e da essa decorrono i termini per le prescrizioni in essa riportate.

### **Art. 13**

#### **PROCEDURA DI RINNOVO**

1. La presente autorizzazione è, per ogni sua singola fase, prorogabile nelle forme previste dall'art. 29-*octies* del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i. e della L.R. 45/07 e s.m.i. In tal caso sarà esaminata la relativa istanza, corredata da analitici elementi di valutazione che saranno presi in esame dal Servizio Gestione Rifiuti.



## GIUNTA REGIONALE

### Art. 14

#### RIESAME DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Il presente provvedimento è soggetto a riesame secondo quanto previsto dall'art. 29-*octies* del D. Lgs. n.152/06 e s.m.i.

### Art. 15

#### CONTROLLI ARTA

1. Relativamente alle procedure di controllo a tariffa, che saranno svolte da parte di ARTA Abruzzo, si richiamano le disposizioni di cui al D. M. 24/04/2008 e s.m.i..
2. Il Gestore deve produrre annualmente una dettagliata relazione nella quale riporterà almeno le seguenti informazioni, sotto forma di relazione, compilando le tabelle di cui alla nota ARTA del 08/02/2019:
  - l'andamento degli indicatori ambientali (consumi specifici e fattori di emissione) rilevati dal rilascio dell'A.I.A., commentando e motivando eventuali modifiche (miglioramenti ovvero peggioramenti);
  - le modifiche comunicate dopo il rilascio dell'Autorizzazione, l'iter amministrativo seguito e lo stato di attuazione;
  - l'esito dei controlli subiti dopo il rilascio dell'A.I.A. e gli eventuali provvedimenti intrapresi, sulla base delle raccomandazioni dell'ente di controllo e/o prescrizioni dell'Autorità Competente;
  - la descrizione di eventuali incidenti o comunicazioni di malfunzionamenti avvenuti dopo il rilascio dell'A.I.A., nonché i provvedimenti intrapresi dalla ditta.
3. L'ARTA effettuerà il sopralluogo secondo la programmazione dell'Autorità Competente effettuata ai sensi dell'art. 29 *decies c. 11 bis* del D. Lgs. n. 152/06.

### Art. 16

#### TRASMISSIONE PROVVEDIMENTO

1. Il presente provvedimento viene redatto in n. **1** originale, che viene notificato, ai sensi di legge, alla MED srl per il tramite del SUAP del Comune di Notaresco (TE) territorialmente competente;
2. Copia del provvedimento viene trasmesso al Comune di Notaresco (TE), all'Amministrazione Provinciale di Teramo, all'A.R.T.A. - Sede Centrale di Pescara ed all'A.R.T.A. - Distretto Provinciale di Teramo, nonché all'Albo Nazionale Gestori Ambientali Sezione Regionale Abruzzo c/o Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di L'Aquila e all'ISPRA ai sensi del D.lgs.152/2006 e s.m.i.;
3. Il presente provvedimento è classificato dal SGR con Codice di istallazione: **IPPC-TE-001** da utilizzare sempre nella corrispondenza successiva;
4. Il Responsabile del Procedimento mette a disposizione per la consultazione da parte del pubblico, copia del presente provvedimento e copia degli esiti dei controlli analitici delle emissioni, presso gli uffici del Dipartimento Governo del Territorio e Politiche Ambientali, via Catullo, n. 2 – 65127 Pescara, ai sensi dell'art. 29-*quater*, comma 13 e art. 29-*decies*, comma 8 del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;
5. Il Responsabile del procedimento trasmette copia del presente provvedimento al B.U.R.A.T per la pubblicazione, limitatamente agli estremi del provvedimento, all'oggetto e al dispositivo.

**Ai sensi dell'art. 3, co. 4 della Legge 07/08/1990, n. 241, si avverte che contro la presente determinazione è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente (art. 2, lett. B, n. 3 legge 06/12/1971, n. 1034) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (art. 8, c. 1, DPR 24/11/1971, n. 1199).**

#### **IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO ATTIVITA' TECNICHE**

(Marco Famoso)

*Firmato elettronicamente*

#### **II DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

(Dott. Franco Gerardini)

*Firmato digitalmente*

# Regione Abruzzo - Contrassegno Elettronico



**TIPO CONTRASSEGNO** QR Code

**IMPRONTA DOC** B1BEBE80642A01C59C0F3B959996EC804C1C195ABF39B9281FB7D113EB6821AF

## Firme digitali presenti nel documento originale

Firma in formato pdf: GERARDINI FRANCO

## Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

Dipartimento DPC DIPARTIMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI  
Nr. determina DPC026/207  
Data determina 19/07/2019

## Credenziali di Accesso per la Verifica del Contrassegno Elettronico

**URL** <http://app.regione.abruzzo.it/PortaleGlifo>

**IDENTIFICATIVO** RA79W2L-18171

**PASSWORD** bzMuB

**DATA SCADENZA** 18-07-2020

Scansiona il codice a lato per verificare il documento

